



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti

Servizio appalti
Ufficio gare

SITO INTERNET

☒ Via Dogana, 8 - 38122 Trento
☎ 0461.496444 - ☎ 0461.496422
serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it

Trento, - 9 OTT. 2014

Prot. n. S171/2014/537236/3.5/785
(da citare interamente nella risposta)

OGGETTO: gara d'appalto per l'affidamento dei "LAVORI NUOVA COSTRUZIONE IN LEGNO MASSIVO CERTIFICATO POLO SCOLASTICO A MOLINA DI FEMME".

NOTA DI CHIARIMENTI

Si riportano di seguito i quesiti formulati da due imprese interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto e le relative risposte fornite dal competente Comune di Castello – Molina di Fiemme con nota d.d. 3/10/2014 (ns. prot. n. PAT/RFS171-06/10/2014-0527189):

Quesito 1)

Nelle scheda del fascicolo qualità 1.1.3 – ISOLANTE TERMICO IN FIBRA DI LEGNO PER COPERTURE viene richiesta l'analisi di 3 voci di E.P.U.

Tutte e 3 le voci (N.007.010.00045.015, N.007.010.00045.020, N.007.010.00045.025) nella propria descrizione, citato espressamente "Fornitura e posa in opera di pannelli in fibra di legno MORBIDA....."

Tra i parametri da migliorare indicati nella scheda vi è la densità del prodotto. Aumentando la densità di progetto (ca. 55 kg/mc) non si potrà più fornire un prodotto MORBIDO ma si passerà giocoforza ad un prodotto RIGIDO. Il mercato infatti non offre soluzioni intermedie ed il limite per i pannelli definiti MORBIDI è di una densità di ca 50 kg/mc. Si chiede quindi di confermare l'ammissibilità di un aumento di densità dell'isolante ed il passaggio ad un pannello rigido.

Risposta

In merito al parametro di possibile miglioramento "densità del prodotto" contenuto nella scheda 1.1.3 – ISOLANTE TERMICO IN FIBRA DI LEGNO PER COPERTURE del Fascicolo della qualità dei materiali, si conferma l'ammissibilità di aumentare la densità dell'isolante e dunque il passaggio ad un pannello rigido.

Quesito 2)

L'art. 25 del CSA, al comma 3, afferma che la cauzione definitiva potrà essere svincolata solo dopo l'effettivo rilascio della certificazione ARCA.

Lo stesso punto precisa inoltre che la garanzia dovrà espressamente prevedere la copertura di un eventuale penale per il mancato raggiungimento della certificazione.

Si chiede se è possibile scindere la garanzia definitiva da una autonoma garanzia parallela mirata al solo pagamento dell'eventuale penale.

Quindi ci si troverebbe a presentare una cauzione definitiva e un'assicurazione che pagherebbe le penali in caso di mancato raggiungimento della certificazione ARCA.

Chiediamo se è possibile adottare questo tipo di soluzione.

Risposta:

Si ritiene la proposta non accettabile perché non conforme a quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto.

IL DIRIGENTE

- dott. Leonardo Caronna -

PF/11
CA

